



**COMUNE DI  
ISPRA  
Provincia di Varese**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero: **4** del **28/02/2018** Reg. Delib.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge.

Risultano Presenti:

DE SANTIS MELISSA	Sindaco	Presente
CAO MARTINA	Consigliere	Giust.
CETRANGOLO FRANCESCO	Consigliere	Presente
TURETTA DAVIDE	Consigliere	Presente
RIVA CRISTINA	Consigliere	Presente
GRANATA ANGELO	Vice Sindaco	Presente
AGOSTINI RENZO	Consigliere	Presente
CROCI DANIELA	Consigliere	Presente
VISIN ANNAMARIA CARLA LILIANA	Consigliere	Presente
DI SPIRITO ROSALINA	Consigliere	Presente
MELCHIORI EGLE	Consigliere	Presente
JEDRZEJCZAK STEPHANE	Consigliere	Presente
BALZARINI DANIELA	Consigliere	Giust.

Partecipa e verbalizza la Dott.ssa LOZIETTI CARMELA Segretario Comunale.

DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Relazione il Sindaco;*

*Interviene la cons. Di Spirito affermando che tali tasse dovrebbero essere riviste e diminuite. Chiedono ancora una volta di ripensare a tali tasse pur consapevoli che tali imposte vengono utilizzate dall'Amministrazione per governare. Afferma che sono contrarie all'approvazione delle aliquote proposte.*

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2015 sono state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'annualità 2015.

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
  - abitazione principale: 6 per mille;
  - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
  - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno

2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Considerato, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, altresì, che il comma 28 della Legge 27 dicembre 2017 n.205 dispone anche per l'anno 2018, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, che il Comune possa mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per gli anni 2016 e 2017.

Considerato, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto di mantenere la maggiorazione di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Considerate, altresì, le aliquote Imu per l'annualità d'imposta 2017, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2017;

Considerate, altresì, le aliquote TASI per l'annualità d'imposta 2017, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2017;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- il Responsabile Area Economico Finanziaria sulla base della lettera b) numero 2) dell'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha comunicato che dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2018 sono riassunti nel seguente prospetto:

<b>Descrizione Servizi</b>	<b>Riferimenti bilancio</b>	<b>Importo Bilancio Preventivo 2018</b>
Pubblica sicurezza e vigilanza	Missione 03 / programma 01	€ 178.332,00
Illuminazione Pubblica	Missione 10 / Programma 05	€ 170.000,00
Servizio socio-assistenziali assistenza beneficenza e servizi alla persona	Missione 12 / programmi 01-02-03-04-05	€ 407.527,00
Anagrafe stato civile	Missione 01 / programma 07	€ 118.085,00
	<b>Totale Costi</b>	<b>€ 873.944,00</b>

Verificato che tali importi individuano la spesa presunta, distinta per Missioni e Programmi all'interno dello schema di Bilancio di Previsione 2017, che l'Amministrazione intende finanziare anche attraverso il gettito TASI;

Rilevato che dall'applicazione delle aliquote del 2015, le quali non possono essere aumentate per l'anno 2018, il gettito TASI è quantificabile in presunte € 525.000,00, e che lo stesso verrà ripartito, per l'imputazione delle voci di costo relative ai servizi indivisibili individuati, come da seguente prospetto:

<b>Descrizione</b>	<b>Riferimenti bilancio</b>	<b>Importo Bilancio Preventivo 2018</b>	<b>Quota finanziata con TASI</b>
Pubblica sicurezza e vigilanza	Missione 03 / programma 01	€ 178.332,00	€ 60.000,00
Illuminazione Pubblica	Missione 10 / Programma 05	€ 170.000,00	€ 170.000,00
Servizio socio-assistenziali assistenza beneficienza e servizi alla persona	Missione 12 / programmi 01-02-03-04-05	€ 407.527,00	€ 196.915,00
Anagrafe stato civile	Missione 01 / programma 07	€ 118.085,00	€ 98.085,00
		Totale 873.944,00	€ 525.000,00

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Preso atto che il gettito derivante dall'applicazione teorica della Tasi sulla abitazione principale, di cui è stata confermata l'esenzione per legge, sarà oggetto di un trasferimento statale;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2018;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (cons. Di Spirito e Melchiori), essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi e forme di legge,

### DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1- di approvare per l'anno 2018 che i servizi indivisibili, finanziati col gettito TASI anno 2018, sono i seguenti:

- Pubblica Sicurezza e vigilanza
- Illuminazione Pubblica
- Servizi socio-assistenziali assistenza beneficenza e servizi alla persona
- Anagrafe e stato civile

2- di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno d'imposta 2018, confermando quelle approvate per l'anno d'imposta 2015, nelle seguenti misure:

Tipologie immobile	TASI aliquote 2018
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale (Comma 2 art.13 D.L. 201/20011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011)	2,5 per mille
le unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella categoria catastale A ( comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse in uso gratuito esclusivamente ai parenti in linea retta di primo grado ( genitore-figlio e/o figlio- genitore) a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo nel territorio comunale e non deve essere contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile concesso in uso gratuito. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31.12 dell'anno d'imposta;	2,5 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,4 per mille
Unità immobiliare comprese nella categoria A (abitazioni) con esclusione delle unità immobiliari di Cat A/10 – e delle unità concesse in uso gratuito a parenti diretti di primo grado come disciplinati dal vigente	0,4 per mille

Tipologie immobile	TASI aliquote 2018
regolamento comunale IUC	
Unità immobiliari comprese nella Categoria C/6- C/2- C/7 con esclusione delle unità immobiliari pertinenza degli immobili concessi in uso gratuito a parenti diretti di primo grado come disciplinati dal vigente regolamento IUC	0,4 per mille
Unità immobiliare comprese nella categoria A (abitazioni), con esclusione delle unità immobiliari di Cat A/10, concesse in locazione o in comodato o in uso gratuito a parenti diretti, oltre il primo grado come disciplinati dal vigente regolamento comunale IUC, a soggetti residenti anagraficamente o non residenti anagraficamente nelle unità immobiliari con la ripartizione percentuale indicata al punto 3 del deliberato	0,4 per mille
Unità immobiliare comprese nella categoria A (abitazioni) con esclusione delle unità immobiliari di Cat A/10 – occupati e/o detenuti in locazione o in comodato o in uso gratuito a parenti diretti, oltre il primo grado come disciplinati dal vigente regolamento comunale IUC, da soggetti non residenti anagraficamente nelle unità immobiliari con la ripartizione percentuale indicata al punto 3 del deliberato	0,4 per mille
Unità immobiliari comprese nella Categoria C/6- C/2- C/7 con esclusione delle unità immobiliari pertinenza degli immobili concessi in uso gratuito a parenti come disciplinati dal vigente regolamento IUC	0,4 per mille
Aree fabbricabili	azzeramento
Unità immobiliari comprese nelle categoria catastale A/10 - cat B - cat C1 – cat C3 – cat C4 – cat C5 - cat D esclusa cat D10	1,6 per mille
Immobili non compresi nelle casistiche sopraindicate	0,4 per mille

3- di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura dell'70%;

4-di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (cons. Di Spirito e Melchiori), essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.



**COMUNE DI ISPRA**  
**Provincia di Varese**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
**DE SANTIS MELISSA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
**LOZIETTI CARMELA**